

(N. 893)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPATARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

Norme e maggiorazioni di spese circa la esecuzione per conto di terzi di lavori attinenti ai servizi telegrafici, telefonici e postali da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 24 settembre 1947, n. 1224, vennero elevate rispettivamente a lire 800 ed a lire 500 giornaliere le quote di surrogazione del personale superiore e degli agenti di manutenzione di cui all'articolo 1 del regio decreto legge 8 ottobre 1925, n. 2500, e venne altresì elevata a lire 6.000 la quota chilometrica di appoggio prevista nell'articolo 2 dello stesso decreto. Tali maggiorazioni, che seguivano quelle disposte nel 1946 con il decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 176, furono necessarie a causa dei maggiori costi presentatisi nell'anno 1947 in confronto al 1946.

Poichè in conseguenza degli ulteriori miglioramenti economici concessi al personale statale dopo il 1947, le quote come sopra disposte non risultano più adeguate, si rende necessario provvedere ad una ulteriore maggiorazione, sia delle quote di surrogazione del personale che di quelle di appoggio.

È stato pertanto predisposto l'annesso disegno di legge con il quale (articolo 1 e 2) le quote di surrogazione vengono stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1948, rispettivamente in lire 1.500 ed in lire 1000, mentre la quota di appoggio viene elevata a lire 8.000 per le linee costruite prevalentemente con pali di legno ed a lire 40.000 per le linee costruite prevalentemente con pali in cemento o ferro. Tale scissione è stata consigliata dalla considerazione che le prime importano una spesa di circa lire 129.000 a chilometro, mentre le seconde richiedono una spesa di ben lire 650.000.

Il citato regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500 pur concernendo i soli lavori telegrafici e telefonici, è stato applicato anche alla istituzione di servizi postali per conto di enti o privati, di cui ricorre frequente il caso in occasione di mostre e manifestazioni di vario genere.

Nondimeno si verifica in pratica che gli Enti

promotori delle manifestazioni suddette, per le quali sia stata chiesta la istituzione dei servizi postali, con lo specioso pretesto del carattere pubblico delle manifestazioni medesime, spesso non intendono aderire all'invito di versare un congruo anticipo sulla presumibile spesa a loro carico, o di completare il pagamento a copertura delle spese definitivamente accertate dopo il termine della manifestazione.

Ad evitare incresciose controversie ed il pericolo di rimanere scoperti di spese, si rende

pertanto necessario di stabilire inequivocabilmente l'applicazione del citato decreto-legge n. 2500 anche alla istituzione dei servizi postali, e di stabilire l'obbligo per gli interessati, anche se trattasi di amministrazioni statali, di anticipare le presumibili spese occorrenti.

A ciò provvedono gli articoli 3 e 4 del disegno di legge che ha ottenuto l'assenso del Ministero del tesoro e che si sottopone all'esame ed alla approvazione delle SS.LL. onorevoli.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La quota di surrogazione del personale superiore e degli agenti di manutenzione dei circoli delle costruzioni telegrafiche telefoniche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 settembre 1947, n. 1224, viene elevata rispettivamente a lire 1.500 ed a lire 1.000 giornalieri.

### Art. .

La quota di appoggio di lire 6.000 - a chilometro - filo semplice, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo citato nell'articolo precedente, viene elevata a lire 8.000 - per le linee costituite prevalentemente con pali in legno - e a lire 40.000 - per le linee costituite prevalentemente con pali in cemento o in ferro.

### Art. 3.

La misura della quota di surrogazione del personale superiore e degli agenti stabilita per i lavori eseguiti dal servizio dei telegrafi, è applicabile ai lavori relativi ai servizi postali istituiti a richiesta e per conto di enti, anche statali, o di privati.

### Art. 4.

Chiunque richieda che vengano, nel suo interesse, eseguiti lavori o istituiti servizi telegrafici, telefonici o postali, deve anticipare alla amministrazione postelegrafonica le spese occorrenti per le prestazioni e le forniture relative, ivi compresa la quota per spese generali di cui all'articolo 1 del regio decreto legge 8 ottobre 1925, n. 2500, e successive modificazioni.

### Art. 5.

Le maggiorazioni apportate con gli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1948.